

CEMBRE S.P.A.

CODICE DI AUTODISCIPLINA 2004

(allegato alla Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate)

Indice

- 1. Consiglio di Amministrazione*
- 2. Amministratori Indipendenti*
- 3. Presidente del Consiglio di Amministrazione*
- 4. Amministratori Delegati*
- 5. Nomina degli Amministratori*
- 6. Informazioni al Consiglio di Amministrazione*
- 7. Trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni rilevanti*
- 8. Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti*
- 9. Controllo Interno*
- 10. Responsabile del Controllo Interno*
- 11. Comitato per il Controllo Interno*
- 12. Operazioni con parti correlate*
- 13. Relazioni con gli Investitori*
- 14. Assemblee dei Soci*
- 15. Collegio Sindacale*
- 16. Informazioni al Collegio Sindacale*

1. Consiglio di Amministrazione

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 15, primo comma, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da tre a undici, secondo determinazione dell'Assemblea¹.
- 1.2. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto a deliberare con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli Azionisti, e si impegna a dedicare alla carica rivestita nella Società il tempo necessario a garantire uno svolgimento diligente delle proprie funzioni. A tal fine, ciascun candidato alla carica di Amministratore valuta preventivamente, al momento dell'accettazione della carica nella Società, la capacità di svolgere con la dovuta attenzione ed efficacia i compiti al medesimo attribuiti, tenendo in particolare considerazione anche il numero di cariche di amministratore e sindaco assunte in altre società quotate in mercati regolamentati italiani o esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, e l'impegno complessivo da queste ultime richiesto. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione è tenuto altresì a comunicare al Consiglio medesimo l'eventuale assunzione di cariche di amministratore o sindaco nelle predette società, allo scopo di consentire un'esauriente informativa nella relazione sulla gestione al bilancio di esercizio annuale.
- 1.3. Gli Amministratori non esecutivi e gli Amministratori Indipendenti sono per numero ed autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari. Gli Amministratori non esecutivi e gli Amministratori Indipendenti apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.
- 1.4. Ai sensi dell'articolo 17, primo comma, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Presidente del Collegio Sindacale, in esecuzione di una deliberazione del Collegio medesimo, ovvero da almeno due Sindaci effettivi, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 1.5. Per espressa previsione statutaria (come di seguito indicato), ovvero in via di prassi, sono riservate alla competenza esclusiva del Consiglio, ferme restando le competenze attribuite agli Amministratori Delegati ed eventualmente al Comitato Esecutivo (ove nominato), le materie di seguito elencate:

¹ Per la composizione del Consiglio di Amministrazione, con indicazione delle funzioni ricoperte da ciascun Consigliere, si rinvia alla "Relazione annuale sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

- (i) attribuzione e revoca delle deleghe agli Amministratori Delegati; definizione dei limiti, del contenuto e delle modalità di esercizio delle deleghe (v. articolo 16, terzo comma, dello Statuto), nonché dell'informativa dovuta dagli Amministratori Delegati sull'attività svolta nell'esercizio delle stesse;
- (ii) determinazione, sentito il Collegio Sindacale, della remunerazione degli Amministratori Delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche (v. articolo 16, quinto comma, dello Statuto), nonché suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del Consiglio qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea;
- (iii) valutazione del generale andamento della gestione, sulla base della relazione degli Organi Delegati (v. articolo 18, quarto comma, dello Statuto): nell'esercizio di tale funzione, tra l'altro, il Consiglio valuta con particolare attenzione le potenziali situazioni di conflitto di interesse, tiene in considerazione le informazioni ricevute dagli Amministratori Delegati e confronta periodicamente i risultati raggiunti con quelli programmati;
- (iv) esame ed approvazione degli eventuali piani strategici, industriali e finanziari della Società e della struttura societaria del Gruppo di cui essa è a capo (v. articolo 18, quarto comma, dello Statuto);
- (v) esame ed approvazione delle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, in conformità alla procedura di cui al punto 12.6. che segue;
- (vi) verifica, sulla base delle informazioni ricevute dagli Organi Delegati, ai sensi dell'articolo 16, sesto comma, dello Statuto sociale, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e del Gruppo predisposto dagli Organi Delegati (v. articolo 18, quarto comma, dello Statuto);
- (vii) informativa agli Azionisti in Assemblea.

2. Amministratori Indipendenti

2.1. Nel Consiglio di Amministrazione è presente un numero adeguato di Amministratori non esecutivi che si qualificano come Indipendenti in quanto:

- (a) non intrattengono, direttamente o indirettamente (anche attraverso società controllate e/o società nelle quali rivestono cariche esecutive) ovvero per conto di terzi, relazioni economiche rilevanti con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con l'Azionista o gruppo di Azionisti che controllano la Società; ai sensi del presente punto, devono intendersi per relazioni economiche rilevanti:

- (i) i rapporti di natura commerciale, intrattenuti nell'esercizio in corso e in quello precedente, il cui valore ecceda il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o dell'impresa beneficiaria, ovvero anche di valore inferiore quando si tratti di rapporti non regolati a condizioni di mercato o comunque idonei a condizionare l'autonomia di giudizio dell'Amministratore;
 - (ii) i rapporti aventi oggetto prestazioni professionali, rese anche in forma associata nell'esercizio in corso e in quello precedente, per i quali sia stabilito un compenso superiore al 5% del reddito dell'Amministratore o superiore ad Euro 200.000, ovvero un compenso anche inferiore, quando si tratti di rapporti non regolati a condizioni di mercato o comunque idonei a condizionare l'autonomia di giudizio dell'Amministratore;
 - (iii) i rapporti di lavoro subordinato intrattenuti e gli incarichi di amministratore esecutivo rivestiti, nell'esercizio in corso e nei tre precedenti esercizi;
- (b) non sono titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere ai medesimi di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della stessa;
- (c) non sono coniugi, o conviventi, né sono legati da rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con un Amministratore esecutivo o con un Azionista che controlla la Società ovvero non sono coniugi, o conviventi, o parenti di primo grado di un soggetto che si trovi nelle condizioni di cui alle lettere (i) e (ii) del punto 2.1.(a).
- 2.2. Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esistenza e la permanenza dei requisiti di cui al punto 2.1. che precede, sulla base delle informazioni che gli interessati sono tenuti a fornire sotto la propria responsabilità, ovvero delle informazioni comunque a disposizione del Consiglio.

3. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto sociale, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. A norma dell'articolo 17 dello Statuto sociale, il Presidente convoca le riunioni del Consiglio, ne coordina i lavori e si adopera affinché ai membri del Consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione, la documentazione e le

informazioni necessarie per permettere agli Amministratori di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al loro esame ed alla loro approvazione.²

4. Amministratori Delegati

Ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati e/o un Comitato Esecutivo, fissandone i poteri, con le limitazioni previste dall'articolo 2381 codice civile e, per quanto riguarda il Comitato Esecutivo, fissandone anche il numero dei componenti, la durata e le norme che ne regolano il funzionamento.³

5. Nomina degli Amministratori

5.1. Per espressa previsione dello Statuto sociale, le proposte di nomina alla carica di Amministratore devono essere accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati: ai sensi dell'articolo 15, quinto comma, dello Statuto sociale, infatti, i Soci che intendono proporre dei candidati alla carica di Amministratore devono depositare presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, un *curriculum* professionale di ciascuno dei soggetti designandi alla carica medesima.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia, come previsto dall'articolo 15, quarto comma dello Statuto.

5.2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze stabilite dalla legge.

6. Informazioni al Consiglio di Amministrazione

6.1. Ai sensi dell'articolo 16, sesto comma, dello Statuto sociale, gli Organi Delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno trimestralmente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

² Una dettagliata descrizione dei poteri gestionali attribuiti al Presidente del Consiglio di Amministrazione è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

³ Una dettagliata descrizione degli Organi Delegati e delle deleghe conferite ai medesimi è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

- 6.2. Gli Organi Delegati riferiscono inoltre al Consiglio di Amministrazione in relazione ai principali atti e alle operazioni compiuti nell'esercizio delle deleghe, nella prima riunione consiliare utile.
- 6.3. Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un'apposita procedura diretta a garantire un'informativa tempestiva ed esauriente dei Consiglieri sulle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario e sulle operazioni con parti correlate poste in essere dagli Organi Delegati (v. *infra* punto 12.6.)⁴.

7. **Trattamento delle informazioni riservate e delle informazioni rilevanti**

- 7.1. La comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni riguardanti la Società è regolata da una procedura interna finalizzata ad evitare una comunicazione selettiva, incompleta o inadeguata. I comunicati stampa richiesti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare aventi ad oggetto informazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari devono essere approvati dal Presidente o dal Vicepresidente ovvero, in loro assenza o impedimento, anche temporaneo, dal Direttore generale o da uno degli Amministratori che abbiano rappresentanza legale o potere di firma. I rapporti con la stampa, con le Autorità di vigilanza, con gli Investitori e con la comunità finanziaria sono intrattenuti e gestiti dalla funzione di *Investor Relations* (v. *infra* punto 13.1.).
- 7.2. Il Consiglio di Amministrazione, in data 13 novembre 2002, ha adottato il *Codice di Comportamento Internal Dealing Cembre S.p.A.* (in vigore dal 1° gennaio 2003) contenente la procedura relativa alla gestione interna e comunicazione all'esterno delle informazioni riguardanti le operazioni su strumenti finanziari compiute dalle persone che, a causa dell'incarico ricoperto, hanno accesso ad informazioni rilevanti. Il Consiglio di Amministrazione cura gli aggiornamenti e/o integrazioni del predetto Codice, al fine di assicurare la massima trasparenza informativa al mercato sulle predette operazioni rilevanti, la conformità del Codice medesimo alle prescrizioni regolamentari e/o alle richieste delle Autorità di vigilanza, nonché l'adeguatezza dello stesso rispetto all'evoluzione della prassi di mercato in materia.⁵

⁴ Una dettagliata descrizione della procedura interna diretta a regolare gli aspetti informativi e procedurali relativi alle operazioni rilevanti e alle operazioni con parti correlate è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate"

⁵ Una sintesi delle principali disposizioni del *Codice di Comportamento Internal Dealing Cembre S.p.A.* è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

- 7.3. Il Consiglio di Amministrazione cura altresì l'adozione di procedure interne dirette a garantire un flusso informativo infragruppo idoneo ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione dei fatti rilevanti che accadono nella sfera di attività delle società controllate.
- 7.4. Gli Amministratori, i Sindaci, e tutti i dipendenti in genere sono tenuti ad osservare la massima riservatezza su qualunque notizia, fatto o documento acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e si impegnano a rispettare le procedure adottate per la comunicazione all'esterno delle informazioni e dei documenti riguardanti la Società e le società dalla stessa controllate.

8. Remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti

La remunerazione degli Amministratori è stabilita dall'Assemblea. Per alcuni Amministratori esecutivi ed alti Dirigenti sono stati previsti degli incentivi legati alla redditività aziendale.

Ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, dello Statuto sociale, l'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche e può inoltre assegnare i compensi anche sotto forma, in tutto o in parte, di partecipazioni agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione.

9. Controllo Interno

- 9.1. Il Consiglio di Amministrazione cura la definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, inteso come insieme di processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali. A tale scopo, si avvale della collaborazione del Comitato per il Controllo interno investito delle funzioni di cui al punto 11.2.(i).
- 9.2. Il Consiglio di Amministrazione cura la prevenzione e gestione dei rischi aziendali tipici e verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno. A tale scopo, si avvale della collaborazione di un Amministratore Delegato, all'uopo investito delle funzioni in materia di controllo interno di cui al punto 9.3., e del Comitato di Controllo Interno investito delle funzioni di cui al punto 11.2.(ii).
- 9.3. L'Amministratore Delegato ha il compito di individuare i rischi aziendali tipici, in rapporto alle caratteristiche dell'attività della Società e del settore in cui opera, e di attuare, attraverso la progettazione, la gestione e il monitoraggio del sistema di controllo interno, le linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto 9.1. che precede. Per l'esercizio di tali

funzioni, l'Amministratore Delegato si avvale dell'operato del Responsabile del Controllo Interno e, ove richiesto, riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta.

10. Responsabile del Controllo Interno

Il Responsabile del Controllo Interno, che non ha alcuna dipendenza gerarchica da responsabili di aree operative, è investito delle seguenti funzioni:

- (i) assistere l'Amministratore Delegato nello svolgimento delle funzioni di cui al punto 9.3 che precede;
- (ii) riferire almeno trimestralmente del suo operato all'Amministratore Delegato, eventualmente con relazione scritta, nonché al Comitato per il Controllo Interno con relazioni periodiche semestrali;
- (iii) informare immediatamente l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo Interno qualora, nello svolgimento delle suddette verifiche gestionali, emergano profili di rischio per la Società o comunque elementi potenzialmente pregiudizievoli per la stessa;
- (iv) intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo Interno cui sia invitato a partecipare.

11. Comitato per il Controllo Interno

11.1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per il Controllo Interno composto da tre Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali Indipendenti. Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco dal medesimo designato; alle stesse riunioni possono intervenire l'Amministratore Delegato e, su invito del Comitato, il Responsabile del Controllo Interno o altri dipendenti la cui partecipazione è ritenuta utile per lo svolgimento della riunione.

11.2. Il Comitato per il Controllo Interno ha funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione e in particolare è investito dei seguenti compiti:

- (i) assistere il Consiglio di Amministrazione nell'attività di definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno;
- (ii) assistere il Consiglio di Amministrazione nell'attività di verifica periodica sull'adeguatezza e sull'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- (ii) valutare il piano di lavoro predisposto dal Responsabile del Controllo Interno e le relazioni periodiche semestrali trasmesse dallo stesso;
- (iii) valutare, unitamente ai responsabili amministrativi delle Società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

- (iv) valutare le proposte formulate dalla società di revisione per il conferimento del relativo incarico, il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
- (v) riferire al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- (vi) svolgere gli ulteriori compiti che il Consiglio ritenga opportuno attribuire al Comitato, con particolare riferimento ai rapporti con la società di revisione.

12. Operazioni con parti correlate.

- 12.1. Il Consiglio di Amministrazione cura l'individuazione dei criteri idonei all'identificazione delle operazioni con parti correlate, tenendo conto delle definizioni contenute nei principi contabili internazionali e/o elaborate dalle Autorità di vigilanza.
- 12.2. Il Consiglio di Amministrazione cura altresì l'individuazione di criteri generali (quantitativi e/o qualitativi) idonei alla identificazione delle operazioni con parti correlate che – per la loro significatività – devono essere riservate all'esame e all'approvazione del Consiglio medesimo. Al fine di valutare la significatività dell'operazione agli effetti del presente punto, il Consiglio di Amministrazione tiene conto, tra l'altro, del rilievo economico, patrimoniale e finanziario dell'operazione, dei termini, modalità di esecuzione, ovvero della tempistica della stessa, delle condizioni contrattuali da praticare alla controparte, nonché delle caratteristiche dell'operazione rispetto all'attività aziendale tipica. A prescindere dai criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente punto, gli organi delegati valutano l'opportunità di sottoporre all'esame e all'approvazione consiliare le operazioni con parti correlate che comunque presentino, nel caso concreto, particolari elementi di criticità e/o di rischio per la salvaguardia del patrimonio aziendale ovvero per la tutela degli Azionisti di minoranza.
- 12.3. Oltre a quanto prescritto al precedente punto 6.3., il Consiglio di Amministrazione cura l'adozione di apposite procedure idonee a garantire un'informativa completa ed esauriente dei Consiglieri sulle operazioni poste in essere con parti correlate, fermo restando che detta informativa deve avere carattere preventivo nell'ipotesi di operazioni riservate o sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente punto 12.2.
- 12.4. Nelle operazioni con parti correlate riservate o sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio ai sensi del precedente punto 12.2., gli

Amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto nell'operazione, sono tenuti ad informare preventivamente ed esaurientemente il Consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a valutare, in relazione a ciascun caso concreto e sulla base dell'informativa fornita dal Consigliere interessato, tenendo conto anche della necessità di assicurare il buon funzionamento dell'organo gestorio, l'opportunità di richiedere al medesimo Consigliere: (i) di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione; ovvero (ii) di astenersi dal partecipare alla votazione.

- 12.5. Per garantire la correttezza sostanziale dei termini e delle condizioni dell'operazione con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione valuta, tenuto conto della natura, del valore o di altre caratteristiche della singola operazione, l'opportunità di far ricorso all'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica.
- 12.6. In attuazione delle disposizioni di cui ai punti 1.5. (v), 6.3. e 12 del presente Codice, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 12 maggio 2003, ha approvato la procedura interna diretta a regolare gli aspetti informativi e procedurali relativi alle operazioni aventi uno specifico rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate (come definite dalla Consob nella Comunicazione n. 2064231 del 30 settembre 2002), stabilendo altresì i criteri (quantitativi e/o qualitativi) che presiedono all'individuazione di dette operazioni ai fini della riserva di competenza al Consiglio di Amministrazione della Società⁶.

13. Relazioni con gli Investitori

- 13.1. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Responsabile per le Relazioni con gli Investitori onde curare, mantenere e sviluppare i rapporti con gli Investitori Istituzionali e gli altri Soci. A tale Responsabile spetta inoltre il compito di coordinare le comunicazioni, verso la comunità finanziaria e verso l'Autorità di Vigilanza, delle informazioni relative alla Società e alla sua operatività, nel pieno rispetto della normativa vigente e della procedura interna, ponendo attenzione al problema della simmetria informativa.
- 13.2. Tale attività informativa è assicurata attraverso comunicati a mezzo stampa, incontri periodici con gli investitori istituzionali e la comunità finanziaria, nonché mediante la documentazione messa a disposizione in formato elettronico sul sito *Internet* della Società (www.cembre.it).

⁶ Una dettagliata descrizione della procedura interna diretta a regolare gli aspetti informativi e procedurali relativi alle operazioni rilevanti e alle operazioni con parti correlate è contenuta nella "Relazione annuale del Consiglio di Amministrazione sull'adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate".

14. Assemblee dei Soci

- 14.1. Gli Amministratori sono tenuti ad incoraggiare e facilitare la partecipazione più ampia possibile degli Azionisti alle Assemblee.
- 14.2. Per la finalità di cui al precedente punto 14.1., il Consiglio di Amministrazione ha proposto l'adozione del "*Regolamento delle Assemblee degli Azionisti*" che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle Assemblee in sede ordinaria e straordinaria, garantendo il diritto di ciascun socio a prendere la parola sugli argomenti in discussione. Il "*Regolamento delle Assemblee degli Azionisti*" è stato già adottato dalla Assemblea Ordinaria della Società ed è a disposizione dei Soci presso la sede legale della Società ed i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.
- 14.3. Per agevolare la partecipazione degli Azionisti alle adunanze assembleari, lo Statuto sociale prevede altresì che l'Assemblea possa svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.
- 14.4. Gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a partecipare alle Assemblee.
- 14.5. Nel corso delle Assemblee, gli Amministratori ed i Sindaci sono tenuti a comunicare agli Azionisti le informazioni relative alla Società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni *price sensitive*.

15. Collegio Sindacale

- 15.1. Ai sensi dell'articolo 22, primo comma, dello Statuto sociale, il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti⁷, che restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea, sulla base di liste nominative presentate dai Soci, secondo le procedure indicate dall'articolo 23 dello Statuto sociale. In particolare, hanno diritto di presentare le liste i Soci che rappresentino, da soli o insieme ad altri Soci, almeno il 5 % del capitale sociale. Le liste devono essere sottoscritte dai Soci che le hanno presentate e devono essere depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Azionista del depositante ed al *curriculum* professionale di ciascuno dei soggetti designandi per la carica di Sindaco; entro lo stesso termine devono essere

⁷ Per la composizione del Collegio Sindacale, si rinvia alla "Relazione annuale sull'adesione al Codice di Autodisciplina".

depositate le dichiarazioni con cui i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge.

- 15.2. La scelta dei candidati deve tenere comunque conto dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità dei Sindaci richieste dalla normativa legislativa e regolamentare, nonché dallo Statuto sociale vigente.
- 15.3. I Sindaci sono tenuti ad agire con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli Azionisti che li hanno eletti.
- 15.4. I Sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura interna adottata per la comunicazione all'esterno della Società di tali documenti ed informazioni.

16. Informazioni al Collegio Sindacale

- 16.1. Ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, dello Statuto sociale, gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o da società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni nelle quali esse abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convocate anche appositamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale.
- 16.2. Qualora particolari circostanze lo rendano opportuno, la suddetta comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto a ciascun Sindaco Effettivo.

Brescia, 14 maggio 2004

p. Il Consiglio di Amministrazione
IL PRESIDENTE

(Ing. Carlo Rosani)